

Prot. n. 40/2021

Roma, 18 febbraio 2021

Alla c.a. del Direttore dell'Agenda delle Dogane e dei Monopoli  
Dott. Marcello Minenna**Oggetto: Riscontro di Assopetroli-Assoenergia all'open hearing dell'11 febbraio 2021 relativo all'art. 1, commi 1128 e 1129 della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021)**

Gentile Direttore,

con la presente diamo seguito all'*open hearing* dell'11 febbraio u.s., nell'ambito del quale siamo stati chiamati, insieme ad altre associazioni, a fornire un contributo in merito agli emanandi provvedimenti attuativi dell'articolo 1 commi 1128 e 1129 della Legge di Bilancio 2021 relativi, rispettivamente:

- ai requisiti tecnico-organizzativi minimi per l'esercizio di depositi commerciali di benzina e gasolio usati come carburanti;
- alla comunicazione di attività per i soggetti che si avvalgono del deposito commerciale di terzi per la detenzione o l'estrazione di benzina e/o gasolio usati come carburanti.

L'Associazione accoglie con favore gli sforzi profusi dall'Amministrazione per contrastare le frodi nel settore dei carburanti, da ultimo attraverso la previsione di controlli mirati propedeutici al rilascio di nuove licenze per l'esercizio di depositi commerciali.

Condizione fondamentale per l'efficacia di queste misure saranno l'interpretazione e l'applicazione uniforme delle stesse su tutto il territorio nazionale, che dovrà essere promossa attraverso la standardizzazione e la formalizzazione del set di requisiti ai quali le imprese dovranno conformarsi.

Entrando nel merito delle due disposizioni in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento ai requisiti di affidabilità e tecnico-organizzativi minimi per l'esercizio di un deposito commerciale, si condividono quelli illustrati nel videoprocesso mostrato durante l'*open hearing*. Un ulteriore controllo, relativo ai fornitori del richiedente, potrebbe inoltre vertere sull'affidabilità fiscale di questi ultimi, nonché su una valutazione del prezzo di acquisto dei prodotti che tenga conto delle quotazioni dei prodotti raffinati nel mercato di riferimento, dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (che si stima incidere sul prezzo mediamente per €40-45/mc) e dell'obbligo di tenuta delle scorte (€ 2/mc in media).

In generale si auspicano maggiori controlli volti a verificare il pieno assolvimento degli adempimenti in materia di biocarburanti e scorte; destinatari di tali controlli dovrebbero più correttamente essere i depositi fiscali e i depositi di destinatari registrati che, diversamente dai depositi commerciali, sono i soggetti obbligati dalla normativa vigente.

A tal fine, con specifico riferimento alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, si reputa necessario rendere strutturata e costante un'attività di controllo incrociato, che potrebbe essere espletata nell'ambito della convenzione tra GSE, MISE e ADM già prevista dall'art. 4 del DM 10 ottobre 2014 (DM Biocarburanti).



Con riferimento invece alla comunicazione di attività per i soggetti che si avvalgono di depositi commerciali di terzi, al fine di snellire le procedure, si potrebbe prevedere che i traders già codificati e ritenuti affidabili ai sensi dell'art. 1 commi 945-946 della L.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e del relativo DM 18 aprile 2018, possano beneficiare di una procedura semplificata, che preveda da parte loro la trasmissione ad ADM delle sole informazioni relative ai depositi commerciali presso i quali avviene lo stoccaggio dei prodotti e all'indicazione dei propri fornitori.

Da ultimo teniamo a ringraziare l'Agenzia per l'approccio collaborativo e di condivisione dei temi in argomento. Rileviamo tuttavia l'opportunità, per argomenti delicati come quelli in questione, di tornare a prevedere anche tavoli di approfondimento *ad hoc*, che consentano un confronto più ampio e articolato con le parti.

Nello specifico siamo a sollecitare la convocazione urgente di un tavolo di lavoro con le associazioni sulla definizione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 1 comma 1078 della L. n.178/2020, che prevede la revoca dei provvedimenti autorizzativi (e la conseguente decadenza dei titoli amministrativi) per i depositi di stoccaggio di oli minerali, in caso di inoperatività non inferiore a sei mesi consecutivi. L'inoperatività di un deposito, si rammenta, può essere dettata da una molteplicità di situazioni specifiche, legate alla stagionalità o alla collocazione geografica di alcune attività, che esulano delle casistiche "standard" e che dovranno pertanto essere individuate con la massima attenzione per non portare ingiusto detrimento alle imprese.

Ribadiamo infine l'urgenza di convocare un tavolo di lavoro inerente alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1075 (che prevede per i depositi commerciali di capacità superiore ai 3000 mc l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL a partire dal 1° gennaio 2022), al fine di identificare semplificazioni e/o agevolazioni necessarie a garantire che l'implementazione di questa norma non gravi oltremodo sui costi di gestione delle suddette attività.

La ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale  
*Sebastiano Gallitelli*

